

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 501

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FODERARO, PITZALIS, COSSIGA, CAIAZZA, PALA, AGOSTA, COCCO MARIA, SAMMARTINO, BUTTÈ, MERENDA**

*Presentata il 1° ottobre 1963*

**Immissione nei ruoli ordinari dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto del direttore didattico incaricato, cui ancora oggi si ricorre con ordinanze ministeriali emanate all'inizio di ogni anno scolastico, fu istituito — come provvedimento d'emergenza — con decreto legislativo del 4 giugno 1944, n. 158.

È evidente come oggi, a distanza di circa venti anni, è venuto a cessare lo stato di emergenza, che ne giustificò l'istituzione in periodo del tutto particolare per i noti eventi bellici.

Devesi, tuttavia, rilevare che — in considerazione del costante aumento della popolazione scolastica, e del conseguente sdoppiamento di molti circoli didattici, cui si procede ad ogni inizio di anno scolastico — vi è ancora necessità di affidare molte direzioni didattiche ad incaricati, anche se in maniera sempre più frequente si bandiscono concorsi per i ruoli direttivi.

I provvedimenti invocati dalla presente proposta mirano, quindi, ad immettere nei ruoli ordinari dei direttori didattici elementi che hanno già dimostrato capacità pratica e preparazione notevole. Infatti, mentre l'articolo 1 della proposta prevede la soppressione dell'incarico direttivo, ormai superato per le ragioni suesposte, l'articolo 2 propone l'immissione nei ruoli ordinari di tutti quegli insegnanti che hanno esercitato per almeno un triennio l'incarico direttivo, riportando la qualifica di « ottimo » o « distinto », e quindi dimostrando attitudine alla direzione didat-

tica. L'immissione in ruolo, d'altra parte, avverrebbe gradualmente, secondo il disposto dell'articolo 3, e quindi non pregiudicherebbe eventuali nuovi concorsi da bandire.

L'articolo 4 della presente proposta suggerisce, infine, analoghe modalità d'immissione nei ruoli ordinari per i partecipanti al concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959, risultati « idonei » e non assorbiti in base alle norme del concorso cui hanno partecipato.

Anche l'immissione in ruolo degli « idonei » avverrebbe con una certa gradualità, per cui incaricati ed idonei insieme assorbirebbero ad ogni inizio d'anno scolastico soltanto i due quinti dei posti disponibili nei ruoli ordinari dei direttori didattici.

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge vuol porre fine ad una situazione creata da avvenimenti d'emergenza, abolendo l'istituto dell'incarico direttivo senza peraltro che coloro che per molti anni hanno prestato lodevole servizio a favore della scuola, dimostrando preparazione, capacità ed attaccamento al dovere, abbiano a subire il mortificante rientro nei quadri degli insegnanti, ove probabilmente incontrerebbero giovani colleghi che, a suo tempo — da allievi — li conobbero direttori, sia pure incaricati. Anche l'immissione degli idonei nei ruoli ordinari, oltre a sollevare la pubblica amministrazione dal bandire nuovi concorsi, verrebbe a sistemare definitivamente

elementi che negli esami hanno dimostrato buona preparazione, tanto da superare le prove sia scritte che orali, e che non hanno potuto trovare fin qui collocamento, soltanto a causa del limitato numero di posti messo a concorso a suo tempo. Confido, pertanto,

che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta, conservando alla scuola elementi di provata capacità, e dando serenità a dei benemeriti insegnanti, che — così incoraggiati — continueranno a dare tutto il meglio di sé stessi per la Scuola.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'istituto dell'incarico direttivo di cui al regio decreto-legge del 4 giugno 1944, n. 158, è suppresso.

### ART. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti elementari forniti di laurea in pedagogia, o materie letterarie, o lettere o filosofia, o di diploma di abilitazione in vigilanza scolastica, ovvero di diploma in materie letterarie, o pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di Magistero, e che abbiano esercitato l'incarico direttivo di cui al regio decreto-legge del 4 giugno 1944, n. 158, per almeno tre anni scolastici, ridotti a due per gli ex-combattenti e categorie assimilate, riportando la qualifica di « ottimo » o « distinto ».

I servizi di direttore didattico incaricato si considerano prestati per un anno scolastico, se abbiano avuto la durata non inferiore a sette mesi.

### ART. 3.

I partecipanti al concorso speciale per titoli, di cui al precedente articolo, saranno iscritti in una graduatoria ad esaurimento, ed immessi nei ruoli ordinari dei direttori didattici nella misura di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.

### ART. 4.

I partecipanti risultati « idonei » nel concorso ordinario per trecento posti di direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959, sono iscritti in una graduatoria ad esaurimento, ed immessi nei ruoli ordinari dei direttori didattici nella misura di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.

### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.